



Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale

(Ordinanza sulla maturità, ORM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF;
visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche,
ordina:

Sezione 1: Oggetto ed effetto del riconoscimento

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi dei cicli di maturità liceale che devono essere adempiuti affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero.

Art. 2 Effetto del riconoscimento

¹ Il riconoscimento certifica l'equivalenza reciproca degli attestati di maturità e la conformità dei relativi cicli di formazione ai requisiti minimi.

² Gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per:

- a. studiare presso un'università, un politecnico federale o un'alta scuola pedagogica;
- b. essere ammessi agli esami federali per le professioni mediche universitarie.

¹ RS 414.110

² RS 811.11

Sezione 2: Criteri per determinare l'equivalenza

Art. 3

¹ L'equivalenza degli attestati di maturità è determinata in base ai requisiti minimi stabiliti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) in un apposito piano quadro degli studi.

² I requisiti minimi del piano quadro degli studi riguardano:

- a. le competenze di base per l'attitudine generale agli studi universitari;
- b. l'inclusione degli ambiti d'insegnamento trasversali, in particolare per quanto riguarda le competenze trasversali, e dell'interdisciplinarietà;
- c. il lavoro di maturità.

Sezione 3: Condizioni e requisiti minimi

Art. 4 Principio

Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se:

- a. nel Cantone interessato sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6; e
- b. il ciclo di maturità soddisfa i requisiti minimi di cui agli articoli 7–31.

Art. 5 Orientamento professionale, universitario e di carriera

Gli allievi possono usufruire di un servizio di consulenza gratuito per l'orientamento professionale, universitario e di carriera.

Art. 6 Pari opportunità

¹ Sono state adottate misure appropriate per garantire le pari opportunità nella transizione dalla scuola dell'obbligo al liceo e durante il ciclo di maturità liceale.

² Gli adulti hanno la possibilità di conseguire un attestato di maturità liceale mediante una seconda formazione.

³ Occorre garantire un dialogo costante tra le scuole dell'obbligo e i licei nonché tra i licei e le scuole universitarie.

Art. 7 Scuole di maturità

Il ciclo di maturità liceale si svolge presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II oppure presso scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 8 Obiettivi formativi

¹ L'obiettivo del ciclo di maturità liceale è far sì che i maturandi acquisiscano la maturità personale necessaria per intraprendere gli studi universitari e per svolgere attività complesse nella società. A tale scopo:

- a. sono trasmesse agli allievi le competenze di base necessarie nell'ottica dell'apprendimento permanente;
- b. è favorito lo sviluppo negli allievi di un atteggiamento d'apertura, del pensiero critico e della capacità di formulare giudizi indipendenti;
- c. è offerta una formazione ampia, equilibrata e coerente, ma non una formazione specialistica o professionale;
- d. sono promosse l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche degli allievi.

² I maturandi sono in grado di:

- a. acquisire nuove conoscenze specialistiche e interdisciplinari;
- b. sviluppare la curiosità, l'immaginazione e la capacità di comunicare;
- c. lavorare da soli e in gruppo;
- d. esercitare il ragionamento logico e l'astrazione;
- e. pensare in maniera intuitiva, analogica e sistemica;
- f. comprendere e applicare la mentalità e la metodologia scientifica; e
- g. valutare limiti e opportunità dell'acquisizione di conoscenze scientifiche.

³ I maturandi padroneggiano almeno una lingua nazionale e possiedono competenze di base in altre lingue. Sono capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di riconoscere la ricchezza e la particolarità della cultura di cui ogni lingua è portatrice.

⁴ Sono in grado di orientarsi nel contesto naturale, tecnico, economico, sociale e culturale nel quale vivono e nella sua dimensione presente, passata e futura, sia a livello svizzero sia a livello internazionale. Sono pronti a esercitare la loro responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura.

Art. 9 Durata

¹ Il ciclo di maturità liceale dura almeno quattro anni.

² Nelle scuole di maturità per adulti il ciclo di formazione per il conseguimento della maturità liceale dura almeno tre anni. Una congrua parte della formazione si svolge sotto forma di insegnamento diretto.

³ Di norma, per gli allievi ammessi al ciclo di maturità liceale che hanno frequentato altri tipi di scuole il ciclo comprende almeno l'insegnamento degli ultimi due anni precedenti la maturità.

Art. 10 Corpo docente

¹ L'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria il titolo richiesto è un master universitario.

² È garantita la formazione continua periodica dei docenti.

Art. 11 Piano di studio

¹ L'insegnamento si fonda su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone.

² Il piano di studio è conforme al Piano quadro degli studi della CDPE.

³ Esso si ispira a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni.

Art. 12 Discipline

¹ L'offerta delle discipline comprende almeno un ambito fondamentale e un ambito a scelta nonché la materia sport.

² L'ambito fondamentale è composto dalle discipline fondamentali.

³ L'ambito a scelta è composto da un'opzione specifica, da un'opzione complementare e dal lavoro di maturità.

Art. 13 Discipline fondamentali

¹ Le discipline fondamentali forniscono le competenze minime per l'attitudine generale agli studi universitari e contribuiscono a trasmettere le competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società.

² Le discipline fondamentali sono:

- a. la lingua nazionale impiegata come lingua d'insegnamento nella scuola (lingua d'insegnamento);
- b. una seconda lingua nazionale;
- c. una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco (terza lingua);
- d. la matematica;
- e. l'informatica;
- f. la biologia;
- g. la chimica;
- h. la fisica;
- i. la geografia;
- j. la storia;
- k. l'economia e il diritto;

1. le arti visive e/o la musica.

³ È garantito che gli allievi abbiano a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e del Vallese la seconda lingua nazionale è la seconda lingua ufficiale del Cantone.

⁴ La filosofia e le religioni possono essere offerte come discipline fondamentali supplementari oppure una combinazione di queste due discipline può essere offerta come disciplina fondamentale supplementare.

⁵ Nel Cantone dei Grigioni è possibile designare come lingue d'insegnamento due lingue ufficiali cantonali.

Art. 14 Opzioni specifiche

¹ L'opzione specifica punta all'approfondimento o all'ampliamento disciplinare o interdisciplinare. Essa è in gran parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza.

² Sono disponibili le seguenti opzioni specifiche:

- a. latino o greco oppure latino e greco (lingue antiche);
- b. una terza lingua nazionale, inglese, spagnolo o russo (lingue straniere moderne);
- c. fisica e matematica;
- d. biologia e chimica;
- e. economia e diritto;
- f. filosofia, pedagogia e psicologia;
- g. arti visive;
- h. musica;
- i. informatica;
- j. storia e geografia;
- k. teatro;
- l. religioni;
- m. sport.

Art. 15 Opzioni complementari

¹ L'opzione complementare punta a un ulteriore approfondimento o ampliamento disciplinare o interdisciplinare.

² È una delle materie di cui agli articoli 13 e 14 o un'eventuale altra materia secondo l'articolo 16 oppure una combinazione di queste discipline.

Art. 16 Altre materie

Possono essere offerte ulteriori materie.

Art. 17 Combinazioni escluse

Le seguenti combinazioni sono escluse:

- a. la scelta della stessa lingua come disciplina fondamentale e come opzione specifica;
- b. la scelta della stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare.

Art. 18 Offerte formative

Gli insegnamenti offerti dalle scuole di maturità nel quadro delle discipline fondamentali, delle opzioni specifiche e delle opzioni complementari sono disciplinati dalle disposizioni cantonali.

Art. 19 Lavoro di maturità

¹ Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e la capacità di acquisire un metodo di lavoro basato sulla didattica propedeutica alla scienza.

² Si tratta di un lavoro scritto o commentato in forma scritta, originale e con una parte basata sulla didattica propedeutica alla scienza. Il candidato lo elabora da solo o in gruppo e lo presenta oralmente.

Art. 20 Ripartizione percentuale delle materie

Il tempo complessivo dedicato all'insegnamento è ripartito percentualmente come segue.

- | | | |
|----|---|----------------|
| a. | Discipline fondamentali | in percentuale |
| 1. | Lingue: lingua d'insegnamento,
seconda lingua nazionale e terza
lingua | min. 27 |
| 2. | Matematica, informatica e scienze
sperimentali (biologia, chimica e
fisica) | min. 27 |
| 3. | Scienze umane: storia, geografia,
economia e diritto ed eventualmente
filosofia e religioni | min. 12 |
| 4. | Arte: arti visive o musica oppure arti
visive e musica | min. 6 |
| b. | Opzione specifica, opzione
complementare e lavoro di maturità | min. 15 |

Art. 21 Competenze di base

¹ Occorre garantire che gli allievi acquisiscano le competenze di base disciplinari e interdisciplinari necessarie per l'attitudine generale agli studi universitari.

² Occorre inoltre garantire che, prima di sostenere gli esami di maturità, gli allievi abbiano acquisito le competenze di base nella lingua d'insegnamento e in matematica.

Art. 22 Ambiti d'insegnamento trasversali

¹ Le discipline proposte e le altre offerte della scuola includono temi trasversali nonché la trasmissione di competenze interdisciplinari.

² Le attività interdisciplinari costituiscono almeno il tre per cento del tempo dedicato all'insegnamento.

Art. 23 Lingue e comprensione reciproca

¹ La conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con misure appropriate.

² Occorre garantire che:

- a. gli allievi possano frequentare un corso nella terza lingua nazionale;
- b. gli allievi che non hanno scelto l'inglese né come disciplina fondamentale né come opzione specifica possano frequentare un corso in inglese.

Art. 24 Scambi e mobilità

¹ Occorre garantire che gli allievi accrescano le proprie competenze interculturali, sociali e personali.

² Sono adottate misure affinché ogni allievo partecipi ad attività di scambio e mobilità in un'altra regione linguistica della Svizzera o all'estero.

Art. 25 Impegno per il bene comune

Sono adottate misure affinché ogni allievo si impegni a favore del bene comune nelle forme e nei tempi adeguati.

Art. 26 Materie dell'esame di maturità

¹ L'esame di maturità comprende le seguenti materie:

(Variante 1 per la consultazione)

- a. lingua d'insegnamento;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. matematica;
- d. opzione specifica;

- e. informatica oppure una materia a scelta tra biologia, chimica e fisica (scienze sperimentali);
- f. una materia a scelta tra storia, geografia, economia e diritto (scienze umane) nonché eventualmente filosofia e religioni.

(Variante 2 per la consultazione)

- a. lingua d'insegnamento;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. matematica;
- d. opzione specifica;
- e. un'altra materia.

² Gli esami sono in forma scritta e sono integrati da un esame orale almeno nella lingua d'insegnamento e nelle lingue straniere moderne.

³ I candidati devono sostenere almeno due esami orali.

⁴ Per al massimo due materie l'esame può svolgersi più di un anno ma non oltre due anni prima della maturità.

Art. 27 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

Le note di maturità sono assegnate come segue:

- a. nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame, entrambi con la medesima ponderazione;
- b. nelle materie in cui non si svolge alcun esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento;
- c. nel lavoro di maturità, sulla base del lavoro scritto e della presentazione orale; la valutazione del processo di lavoro confluisce in quella del lavoro scritto o della presentazione orale.

Art. 28 Norme per il superamento dell'esame

¹ Le note per le prestazioni nelle discipline fondamentali e nelle materie dell'ambito a scelta sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota più alta è il 6, la più bassa è l'1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

² L'esame di maturità è superato se nelle discipline fondamentali e nelle materie dell'ambito a scelta:

(Variante 1 per la consultazione)

- a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e
- b. non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4.

(Variante 2 per la consultazione)

- a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;
- b. non sono state attribuite più di quattro note di maturità inferiori al 4;
- c. nelle note d'esame il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti è al massimo uguale alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note; e
- d. non sono state attribuite più di due note d'esame inferiori al 4.

³ Per il conseguimento dell'attestato di maturità sono ammessi al massimo due tentativi d'esame.

Art. 29 Attestato di maturità

¹ Nell'attestato di maturità figurano:

- a. la dicitura «Confederazione Svizzera» e il nome del Cantone;
- b. la menzione: «Attestato di maturità del DATA, rilasciato secondo gli atti normativi sul riconoscimento degli attestati di maturità liceale emanati dal Consiglio federale e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione»;
- c. il nome della scuola che lo rilascia;
- d. il cognome, il nome, il luogo di origine e la data di nascita del titolare; per gli stranieri anche la cittadinanza e il luogo di nascita;
- e. il periodo durante il quale il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato;
- f. le note delle materie di cui agli articoli 13–15;
- g. il titolo del lavoro di maturità;
- h. la firma dell'autorità cantonale competente e di un membro della direzione scolastica.

² Nell'attestato di maturità possono inoltre figurare:

- a. le note di altre materie stabilite a livello cantonale diverse da quelle di cui agli articoli 13 –15 e di altre materie secondo l'articolo 16;
- b. la dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme ai requisiti minimi della presente ordinanza.

Art. 30 Garanzia e sviluppo della qualità

Le scuole dispongono di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità.

Art. 31 Presentazione di rapporti

Le scuole redigono dei rapporti all'attenzione della Commissione svizzera di maturità (CSM) affinché quest'ultima possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.

Sezione 4: Esperienze pilota e scuole svizzere all'estero

Art. 32

Su proposta della CSM possono essere concesse delle deroghe ai requisiti minimi di cui agli articoli 7–31 per i seguenti scopi:

- a. per svolgere esperienze pilota limitate nel tempo;
- b. per le scuole svizzere all'estero.

Sezione 5: Presentazione delle domande e riconoscimento

Art. 33 Presentazione delle domande

Le domande di riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e le domande di deroga ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota devono essere presentate alla CSM da parte del Cantone competente.

Art. 34 Riconoscimento

¹ Un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale è riconosciuto a livello svizzero se il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.

² Le deroghe ai requisiti minimi per lo svolgimento di esperienze pilota sono considerate valide se il DEFR e la CDPE hanno entrambi approvato la relativa domanda.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 15 febbraio 1995³ concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità è abrogata.

³ RU 1995 1001; 2007 3477; 2018 2669

Art. 36 Disposizioni transitorie

¹ Gli attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza mantengono il riconoscimento per sette anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. I relativi cicli di formazione devono adempiere i requisiti della presente ordinanza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² I cicli di formazione i cui attestati di maturità liceale sono stati riconosciuti a livello svizzero prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e la cui durata minima non è conforme all'articolo 9 devono portare la durata minima a quattro anni entro 12 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 37 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

